

BVGer A-2250/2007 vom 11. März 2009

Bundesverwaltungsgericht, 2009-03-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-2250_2007

FR: TAF A-2250/2007 du 11 mars 2009

IT: TAF A-2250/2007 del 11 marzo 2009

Regeste

Imposte dirette

Erwägungen

E. 9.1

Come correttamente osservato dalla CFC, per la valutazione della situazione economica complessiva del contribuente, l'indebitamento dovuto a insuccessi commerciali contratto con Z._____ (cfr. ricorso rispettivamente presa di posizione del 30 giugno 2008), non è in realtà rilevante. In mancanza di una proporzionale rinuncia da parte di quell'istituto bancario all'importo dovutogli - per altro garantito da una polizza di assicurazione sulla vita, di prossima scadenza (doc. R, doc. I/13) -, tale indebitamento non può essere preso in considerazione quale causa della situazione di bisogno in cui il contribuente sostiene di trovarsi.

E. 9.2

Discostandosi parzialmente da quanto prescritto dall'art. 10 cpv. 1 (Michael Beusch, op. cit., ad art. 167 LIFD no. 16), l'art. 10 cpv. 2 dell'ordinanza sul condono dell'imposta prevede infatti che la rinuncia da parte della Confederazione a proprie legittime pretese, che nella fattispecie non si limitano all'importo oggetto della domanda di condono (cfr. doc. E-M), venga accompagnata da una rinuncia nelle medesime proporzioni al credito vantato da altri creditori, siano essi o meno di pari grado (con riferimento a una norma analoga della legislazione bernese, cfr. la decisione del Tribunale federale 2P.307/2004 del 9 dicembre 2004, consid. 3.2; cfr. inoltre la decisione del Tribunale federale 2D_112/2007 del 5 novembre 2007, consid. 4.2, secondo cui lo scopo di un condono non può essere quello di favorire il ricorrente - attraverso la rinuncia al proprio credito da parte dell'ente pubblico - nel far fronte a debiti di altra natura).

E. 9.3

Nonostante la situazione di indebitamento descritta dal ricorrente, che non si trova però nella fattispecie descritta all'art. 9 cpv. 2 dell'ordinanza sul condono dell'imposta, in base alle considerazioni che pre-cedono, ne discende che la causa da lui invocata non può concorrere a giustificare il riconoscimento della situazione di bisogno necessaria per la concessione di un condono (Pierre Curchod, op. cit., ad art. 167, no. 7; Martin Zweifel/Hugo Casanova, op. cit., pag. 443 segg., no. 16).

E. 10.1

Un ulteriore motivo per respingere la domanda di condono presentata dal ricorrente è stato individuato dalla CFC nel suo eccessivo tenore di vita. Al riguardo - senza per altro mai essere smentita dal diretto interessato -, essa ha rilevato che già al momento

dell'emanazione della sua prima decisione risultava immatricolata a nome del contribuente un'automobile decappottabile che - tra leasing e assicurazione di responsabilità civile - incideva sul suo budget mensile per un importo complessivo di fr. 1'140.75 a fronte di circa fr. 3'500.-- di entrate dichiarate. Sempre in questo contesto, nella decisione di riconsiderazione la CFC ha quindi evidenziato che (...) (cfr. doc. I/20), quando già era pendente il ricorso davanti allo scrivente Tribunale, l'auto di cui sopra è stata sostituita con un'altra di cilindrata e valore ancor maggiori. Il tutto, come rilevato anche dall'autorità fiscale cantonale nel preavviso del 25 luglio 2007 da lei reso, in chiaro contrasto con lo stato di disagio denunciato. Difficilmente conciliabile con le entrate asserite, la CFC ha infine pure considerato l'ammontare della pigione, pari a fr. 2'000.-- mensili, confermato dal contribuente sempre in sede di ricorso.

E. 10.2

Come visto, per l'ordinanza sul condono dell'imposta, il riconoscimento di una sproporzione tra l'importo dovuto e la capacità finanziaria del contribuente, quindi di una situazione di bisogno, comporta la riduzione del suo tenore di vita al minimo d'esistenza giusta l'art. 93 LEF (art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza citata). Secondo dottrina, anche il riconoscimento di un caso di grave rigore implica in principio una tale riduzione. In via generale, il condono dell'imposta federale diretta non può inoltre essere richiesto, e quindi concesso, solo per garantire l'eccessivo tenore di vita di un contribuente (art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza sul condono dell'imposta; Michael Beusch, op. cit., ad art. 167 LIFD no. 18 seg.).

E. 10.3

Per quanto riscontrato dalla CFC, e per altro non contestato dal ricorrente - che con lettera del 5 agosto 2008 si limita a comunicare alla CFC l'intenzione di cambiare l'automobile in suo possesso con un veicolo meno dispendioso (doc. II/11) -, nella fattispecie la condizione citata non risulta però rispettata. In base alla legislazione sull'esecuzione e sul fallimento, le spese per il mantenimento di autovetture come quella immatricolata a nome del ricorrente non fanno infatti parte delle spese riconosciute. Anche nel caso sia veramente necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa di una persona - aspetto che il ricorrente non ha comunque sufficientemente sostanziato, limitandosi genericamente a sostenere che essa gli servirebbe per la sua attività di (...) -, la giurisprudenza stabilisce in effetti che i costi cagionati dal pagamento del leasing per un'automobile di valore superiore alla media (nel caso: fr. 122'8000.-- a nuovo; doc. I/20), possano essere considerate solo parzialmente ai fini del calcolo del minimo vitale (Erwin Brügger, SchKG Gerichtspraxis 1946-2005, Zurigo 2006, ad art. 93 no. 150).

E. 10.4

Preso atto del fatto che il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a permettere a questo Tribunale di esprimersi compiutamente in merito (riguardo ai criteri per la sua computazione cfr. la circolare no. 17/2000 del 27 dicembre 2000 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Canton Ticino pubblicata sul Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino [FU] 2/2001, pag. 74 segg; FU 5/2007, pag. 330; Michel Ochsner, in: Louis Dallèves/Bénédict Foëx/Nicolas Jeandin [curatori], *Poursuite et faillite - Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la Loi fédérale sur le droit international privé*, Basilea 2005, ad art. 93, no. 75), disattendendo quindi all'onere della prova che l'art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza sul condono gli impone, ai fini del calcolo del minimo esistenziale non può inoltre essere

ammesso neppure l'importo di fr. 2'000.-- mensili da lui dichiarato a titolo di pigione (Pierre Curchod, op. cit., ad art. 167, no. 15).

E. 10.5

Sulla base di quel che precede, anche il secondo motivo sollevato dalla CFC a sostegno della negazione della richiesta di condono dev'essere considerato pertinente.

E. 11.1

Per quanto riguarda il terzo motivo addotto dalla CFC a giustificazione del rifiuto del condono richiesto, risulta dagli atti che il contribuente ha alienato rispettivamente ha beneficiato di proventi riconducibili all'alienazione dei seguenti immobili: (1) il 13.8.2003, vendita della particella no. (...) (divisione definitiva dei proventi: 19.01.2004; doc. I/9); (2) il 17.02.2004, vendita della particella no. (...) (doc. I/11); (3) il 20.05.2005, donazione della particella no. (...) (doc. I/12). Le tre operazioni menzionate risalgono tutte a un periodo in cui già era in atto la procedura di tassazione su cui basa la richiesta di condono in esame (periodo fiscale 2001-2002), eseguita infine d'ufficio dopo che il ricorrente aveva più volte disatteso alla promessa di presentare la documentazione necessaria (doc. I/15 e doc. II/5).

E. 11.2

In merito a queste operazioni, il contribuente osserva che esse sono state fatte per motivi ben determinati e in particolare che: (1) dalla vendita della particella no. (...), di proprietà della sua ex-moglie, ha tratto un ricavo di fr. 431'744.80, che sarebbe stato in gran parte prestato a terzi; (2) dalla vendita della particella no. (...), egli ha tratto un ricavo di fr. 180'000.-- con cui avrebbe rimborsato l'ipoteca che la gravava (fr. 100'000.--) e quindi fatto fronte a debiti privati (fr. 80'000.--); infine, (3) la particella no. (...) - gravata da un debito ipotecario di fr. 260'000.-- - sarebbe stata da lui donata al figlio, dopo avere più volte tentato di venderla, perché la sua situazione finanziaria non gli permetteva più di far fronte al debito ipotecario.

E. 11.3

Senonché, l'argomentazione del ricorrente - che non ha indicato nessuna delle operazioni menzionate nel formulario concernente la domanda di condono da lui compilato e sottoscritto, benché per le alienazioni e le donazioni ciò fosse espressamente richiesto (cfr. doc. I/2) - non può essere seguita neanche in questo caso. Riguardo alla particella no. (...), egli non ha dimostrato quanto asserito in sede di ricorso. Dalla documentazione frammentaria da lui prodotta, che non permette affatto di evincere informazioni complete ed esaustive circa la sua situazione economica (art. 18 cpv. 1 dell'ordinanza sul condono dell'imposta; Pierre Curchod, op. cit., ad art. 167, no. 1), non emerge infatti nessun motivo atto a giustificare la donazione a suo figlio. Per quanto attiene alle ulteriori operazioni, risulta chiaramente che esse sono state decise dal ricorrente in sua piena libertà, come libera è stata la decisione di utilizzare i proventi incassati per estinguere debiti nei confronti di privati e per concedere prestiti a terzi. Come detto, ancorché risalenti alla prima metà del 2004, quindi antecedenti la decisione di tassazione del 20 giugno 2005 (doc. I/15) che ha dato origine alla richiesta di condono, le operazioni citate si collocano in un periodo in cui la procedura di imposizione era in corso e già se ne delineavano i risultati (cfr. verbale di audizione del 02.04.2003 doc. II/5). È quindi a buon diritto che, sulla base di questi fatti ed ai fini di un corretto apprezzamento della situazione finanziaria d'insieme del ricorrente (ancora con riferimento all'art. 124 del decreto federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta [DIFD] e alla giurisprudenza della CFC cfr. Ernst

Känzig/Urs Benisch, Die direkte Bundessteuer, vol. 4b, 2. edizione, Basilea 1992, ad art. 124, no. 2), la CFC non ha tenuto conto della diminuzione del reddito rispettivamente della sostanza ad esse riconducibile (art. 12 cpv. 2 dell'ordinanza sul condono dell'imposta).

E. 12

Per quanto precede, ritenuto che l'assunzione di ulteriori prove richiesta dal ricorrente (richiamo dell'incarto concernente il fallimento della ditta Y._____, come pure dell'incarto (...) del Ministero pubblico ticinese) sarebbe comunque irrilevante ai fini della causa (DTF 124 I 208, consid. 4a; Pierre Moor, op. cit., no. 2.2.6.4.), il ricorso dev'essere respinto.

E. 13

In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in fr. 3'000.-- (art. 4 TS-TAF), importo che viene compensato con l'anticipo spese di fr. 4'500.-- da lui versato il 12 giugno 2006. Previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali, la rimanenza gli viene per contro restituita.

E. 14

Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.

E. 15

Giusta l' art. 83 lett. m della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il presente giudizio non può essere impugnato davanti al Tribunale federale (Thomas Häberli, op. cit., ad art. 83 LTF, no. 218; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., no. 1.48). Esso ha pertanto carattere definitivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.